

# **Consultazione Sandbox**

## Osservazioni Bozza Decreto

# 1. Oggetto della consultazione

L'art. 36 del D.L. n. 34/2019 (D.L. Crescita), come modificato dalla Legge di conversione n. 58/2019, prevede, al comma 2-bis, l'adozione di uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione ("Sandbox") relativa alle attività FinTech volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo.

Obiettivo della consultazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è acquisire commenti e contributi da parte dei soggetti interessati. Lo schema di regolamento proposto consente alle FinTech di testare nuovi servizi e prodotti legati all'impiego di tecnologie informatiche nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, sotto il monitoraggio dell'autorità di vigilanza competente e per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi. Viene inoltre istituito un Comitato FinTech, con il compito di: (i) definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del settore; (ii) formulare proposte di carattere normativo e (iii) agevolare il contatto degli operatori con istituzioni e autorità.

# 2. Le Sandbox per il Fintech

ItaliaFintech è l'associazione nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l'adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore Fintech. ItaliaFintech è inoltre parte di EDFA – European Digital Finance Association.

L'associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell'innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.

ItaliaFintech esprime il suo apprezzamento per questa importante ed utile iniziativa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di avviare una Sandbox, strumento particolarmente rilevante per aprire un dialogo costruttivo con imprese fintech che stanno sviluppando modelli innovativi che richiedono un elevato grado di collaborazione e confronto con le autorità competenti nell'individuare il corretto assetto regolatorio e di compliance.

Di seguito poniamo alla Vostra attenzione i nostri commenti al Regolamento in consultazione con l'obiettivo di rendere l'applicazione del Regolamento stesso il più possibile snello ed efficace al fine di consentire l'accesso a questo strumento il più ampio possibile coniugando innovazione normativa e innovazione Fintech in un ambiente protetto. Con l'adozione di una Sandbox, l'Italia si porrà inoltre in qualità di interlocutore effettivo sull'Action Plan Fintech 2020 della Comunità Europea.



## 3. Commenti alla bozza di testo in consultazione

Domanda 1: Si ritiene che le attribuzioni del Comitato consentano a tale organo di sostenere lo sviluppo del FinTech? Tenendo conto della normativa che istituisce il Comitato, quali ulteriori attività si ritiene che il Comitato possa svolgere per promuovere il FinTech? Articoli 3 e 4

Al fine di rendere il Comitato FinTech un luogo di fruttuosa collaborazione tra Amministrazioni e Autorità di Vigilanza e operatori del settore, suggeriamo che il Regolamento preveda che le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative del settore siano da un lato "invitati permanenti" alle riunioni del Comitato nonché possano avanzare anche richieste affinché il Comitato si riunisca a fronte di temi specifici previa valutazione positiva da parte della Segreteria Tecnica del Comitato.

Come Associazione riteniamo utile infatti che il confronto con il Comitato e con i suoi Componenti sia bidirezionale.

Potendo infatti anche le Associazioni richiedere la convocazione del Comitato per un confronto in merito a tematiche di interesse comune a gruppi di operatori con analoghe caratteristiche, con l'obiettivo di definire a monte linee guida su deroghe, autorizzazioni con procedure ridotte o per operatività limitata, esenzioni specifiche - si otterrebbe un vantaggio per tutti i soggetti rappresentati, senza la necessità che tutti gli operatori formulino singole richieste all'Autorità, con un conseguente anche aumento dell'efficienza generale delle procedure.

Domanda 2: Si condivide questo elenco delle attività ammissibili alla sperimentazione? Si ritiene che questo elenco di attività ammissibili riesca a catturare efficacemente la platea degli operatori interessata alla sperimentazione FinTech? Si chiede inoltre di fornire motivazioni e/o dati a supporto dell'identificazione di eventuali ulteriori categorie di attività ammissibili alla sperimentazione. Articolo 5

Secondo lo schema del Regolamento la sperimentazione può essere richiesta per un'attività che, alternativamente:

- (i) sia soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS);
- (ii) pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco da parte di almeno un'autorità di vigilanza, non rientri tra queste perché: a) non è svolta a titolo professionale. b) non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto, c) rientri in un caso di esclusione previsto dalla legge;
- (iii) consista in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza e incida su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
- (iv) venga svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza e incida su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo.

Nell'ampia casistica proposta dallo schema di decreto per l'ammissione alla sperimentazione sembra mancare tuttavia il caso in cui vi sia l'impossibilità di determinare preventivamente se l'attività sia o meno soggetta ad una autorizzazione. Quali esempi di esperienze precedenti che ricadono in questo tipo di casistica possiamo ricordare l'attività degli account information service providers, attività che veniva svolta in passato senza alcuna regolamentazione ovvero altri servizi accessori che in alcuni casi non sono necessariamente soggetti vigilati o regolamentati.



Domanda 3: Quale delle due opzioni b1) o b2) si ritiene preferibile? Alla luce di quali motivazioni si ritiene più opportuna l'una anziché l'altra opzione? Articolo 6

Si ritiene preferibile l'opzione b1) in quanto maggiormente idonea ad accogliere attività innovative per le quali non sia possibile determinare preventivamente il regime autorizzativo eventualmente applicabile e/o le eventuali deroghe a disposizioni o orientamenti di vigilanza, ma sia necessario un confronto con una o più autorità di vigilanza durante il periodo di sperimentazione.

Domanda 4: Si ritiene opportuno far accedere alla sperimentazione anche operatori del settore FinTech di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) che non abbiano sede legale, direzione generale o sede secondaria, in Italia? Articoli 6 e 7

Lo Schema di Regolamento proposto non prevede la possibilità di richiedere la sperimentazione ad operatori stranieri. Si ritiene che questo contrasti con l'obiettivo di rendere maggiormente appetibile l'Italia per le imprese estere, attirandone gli investimenti, o per imprese italiane migrate all'estero o costituite all'estero da italiani. In fase di sperimentazione dei servizi, dovrebbe rilevare se le imprese intendano operare sul mercato italiano, non tanto se abbiano già una sede in Italia. Si ritiene opportuno permettere anche ai soggetti esteri che rispettano i requisiti del Regolamento di richiedere l'ammissione alla sperimentazione se le attività di cui all'art. 5 sono previste essere rivolte a clienti italiani o svolte sul mercato italiano. Inoltre, il fatto di consentire l'accesso allo strumento del Sandbox a soggetti esteri è un elemento che potrebbe favorire l'accelerazione dell'innovazione, con un potenziale beneficio anche per i soggetti italiani già presenti in Italia.

Domanda 6: Si ritiene che l'articolo, così come formulato, possa costituire una valida base per rafforzare il dialogo tra il mondo FinTech e le Autorità? Si indichi, in caso, quali strumenti e canali di dialogo ulteriori potrebbero essere considerati. Articolo 8

Si condivide la formulazione dell'Art. 8. La definizione di un canale di confronto informale facilmente accessibile è condizione indispensabile per massimizzare l'efficacia della sperimentazione delle attività FinTech.

Domanda 7: Si ritiene che il contenuto della richiesta per l'ammissione alla sperimentazione, come indicato in questo articolo, sia sufficiente a individuare operatori che: (i) necessitano di sperimentazione; (ii) sono pronti a testare il loro prodotto/servizio; (iii) sono n grado di gestire i connessi rischi? Quali dei requisiti di cui al presente articolo si ritiene possano essere derogati o possano essere aggiunti e alla luce di quali considerazioni? Si ritiene che tali requisiti possano essere modulati in funzione del tipo di sperimentazione (es. operatore che chiede la verifica di compatibilità rispetto alla disciplina vigente e non chiede la disapplicazione di alcuna disposizione)? Articoli 9 e 10

Per quanto attiene l'articolo 9, non si ritiene condivisibile la previsione di finestre temporali e di limitazione al numero di attività che possono essere oggetto di sperimentazione presso ciascuna autorità nelle singole finestre temporali.

Nell'articolo successivo, numero 10, non si ritiene condivisibile quanto esposto ai seguenti commi:

Lettera c – si ritiene il comma non necessario e si suggerisce di eliminarlo in quanto crea un appesantimento ed uno sforzo eccessivo per la definizione puntuale delle disposizioni di cui sarebbe eventualmente necessaria in caso di sperimentazione positiva. Le eventuali disposizioni di cui sia necessaria la deroga per la persecuzione dell'attività al termine del periodo di sperimentazione potranno essere identificate attraverso confronto con le Autorità di vigilanza durante il periodo di sperimentazione. Si suggerisce di eliminare il comma.



**Lettera I** - essendo il Sandbox un ambiente nato per la sperimentazione dell'innovazione, non si ritiene opportuno che venga richiesta la medesima documentazione necessaria ai sensi della normativa per ottenere un'autorizzazione. **Si suggerisce di eliminare il comma.** 

Domanda 8: Tenendo in considerazione il vigente quadro normativo, si condivide il perimetro dei poteri che la singola Autorità può esercitare per favorire la sperimentazione? Si ritiene che le casistiche individuate ai fini della revoca siano sufficienti a mitigare i rischi connessi alla sperimentazione? Articoli 12, 13 e 14

#### Articolo 12 – Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione

in relazione al testo dell'articolo 12 della bozza di decreto che norma l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione, e ai sensi del quale ciascuna autorità dovrà predisporre una relazione di valutazione della richiesta, da presentare alla segreteria tecnica del comitato, entro 45 giorni dalla ricezione della relativa domanda di ammissione; è previsto poi che il Comitato, entro 21 giorni dalla ricezione della valutazione, trasmetta alla segreteria tecnica eventuali osservazioni e che, nel corso dell'istruttoria (ovvero durante la sperimentazione), l'autorità di vigilanza competente può richiedere un parere al comitato o ad altra autorità, che deve essere reso entro altri 45 giorni.

Sempre ai sensi di questo articolo, spetta a ciascun membro del comitato richiederne la convocazione di una riunione, per la discussione circa gli esiti delle valutazioni delle autorità di vigilanza competenti e le osservazioni formulate dai propri membri, che si deve tenere entro 15 giorni dalla richiesta, mentre nel caso in cui le attività oggetto di ammissione alla sperimentazione rientrino nella competenza di più autorità di vigilanza, la sperimentazione è ammessa solo se l'istruttoria svolta da tutte le Autorità di vigilanza competenti abbia avuto esito positivo.

#### Articolo 13 - Avvio della Sperimentazione

L'iter previsto per l'ammissione alla sperimentazione appare inutilmente farraginoso e complesso prevedendo molti passaggi tali che riteniamo non possano consentire la pronuncia entro 60 giorni dalla relativa richiesta come stabilito dall'art. 13 comma 5) in presenza di una complessità di attività e possibili sospensioni. Ciascuno di questi passaggi può essere anche caratterizzato da tempi lunghi tra un passaggio e l'altro. Questi tempi possono soggetti poi a sospensioni con il conseguente ulteriore allungamento di un processo di per sé già ritenuto eccessivamente lungo.

L'iter così come previsto ora non consentirebbe infine di poter programmare e avviare le attività conseguenti di sperimentazione in tempi certi con possibili conseguenze anche sull'oggetto stesso della sperimentazione e relativa efficacia.

Si suggerisce, anche vista la finalità della norma, di valutare una modalità semplificata che preveda un tempo massimo complessivo per l'istruttoria terminato il quale far eventualmente valere il silenzio assenso, ad esempio entro 60 giorni a seguito di un primo parere della Autorità di vigilanza interessata. Nel contempo e successivamente saranno comunque svolti i restanti approfondimenti che si dovessero rendere necessari.

31 marzo 2020